

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Provincia di Brescia

AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI (ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA.

Sono aperti i termini per presentare domanda per l'assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.

Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

Avere la residenza anagrafica nel Comune di Treviso Bresciano.

Avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente.

Essere in stato di bisogno.

Essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad EURO 15.000,00.

Non svolgere ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Treviso Bresciano e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI.

Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).

Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.

Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.

Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).

Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.

Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
- essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio. Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutti gli ulteriori requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Treviso Bresciano e comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE.

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale.

Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dall'entità e tipologia del nucleo familiare.

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell'entità e tipologia del nucleo familiare è calcolato come segue:

- l'ufficio dei Servizi Sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell'Attestazione ISEE, attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:

FASCE	IMPORTO ISEE in €	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	0-4.500	20 punti
2	4.501-9.360	15 punti
3	9.361-12.000	10 punti
4	12.001-15.000	5 punti

- successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie:

- per il genitore del nucleo familiare mono-genitoriale con minore (almeno un genitore NON componente dello stesso nucleo familiare del minore) punti 4;
- per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età fino a 3 anni punti 3;
- per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età superiore a 3 anni e inferiore a 12 anni punti 2;
- per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età superiore a 12 anni punti 1;

- il punteggio globale darà luogo all'attribuzione di una differente percentuale di erogazione del beneficio definita come segue:

PUNTEGGIO ≥ 25	PUNTEGGIO ≥ 20	PUNTEGGIO ≥ 15	PUNTEGGIO ≥ 10
100%	75%	50%	25%

- a parità di posizione in graduatoria, l'accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda può essere presentata sia direttamente presso l'ufficio Protocollo del Comune di Treviso Bresciano sia tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.trevisobresciano.bs.it.

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili.

Le domande pervenute incomplete sono improcedibili.

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell'apposito modulo allegato, il Comune di Treviso Bresciano effettuerà la verifica dell'attestazione ISEE ordinario o corrente nei casi previsti direttamente sul portale INPS.

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Treviso Bresciano e comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

L'istruttoria è effettuata "a sportello" in ordine di protocollazione delle domande.

L'ufficio Servizi Sociali Comune di Treviso Bresciano si riserva di aggiornare i criteri per l'individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e l'improcedibilità della domanda.

L'irricevibilità e/o l'improcedibilità e/o l'esclusione della domanda comporta la sospensione dell'istruttoria fino all'ultimo giorno di pubblicazione;

Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all'Autorità giudiziaria competente.

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite email.

Il mancato conferimento ESATTO del numero telefonico e dell'indirizzo email comporta l'improcedibilità della domanda.

Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE.

L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Treviso Bresciano procede all'istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.

L'istruttoria è effettuata "a sportello" in ordine di protocollazione delle domande.

La mancanza dei dati e/o l'incompleta compilazione comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

La mancanza degli ulteriori requisiti per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, comporta il mancato incremento del contributo teorico erogabile.

L'irricevibilità e/o l'improcedibilità e/o l'esclusione della domanda comporta la sospensione dell'istruttoria fino all'ultimo giorno di pubblicazione.

L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Treviso Bresciano comunica con i richiedenti solo a mezzo telefono e/o email.

Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità verranno trasferite al beneficiario mediante la consegna di buoni cartacei ovvero mediante pagamento del contributo tramite accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda.

Art. 9 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI.

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.

L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Treviso Bresciano effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Treviso Bresciano senza indugio le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Treviso Bresciano.

La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile dell'area.

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Comune di Treviso Bresciano in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

Art. 11 – NORME FINALI.

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia - Brescia entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nel Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali" del Comune di Treviso Bresciano.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Servizi Sociali tramite telefono al numero 0365821610.

Il Responsabile del Servizio

.....